



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE E TERRITORIO

Regolamento delle riunioni dei Consigli di Corso di Studio in modalità telematica

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni dei Consigli di Corso di Studio afferenti al Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell'Università degli Studi del Molise.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni dei Consigli di Corso di Studio per le quali è prevista la partecipazione a distanza da parte di tutti i componenti del Consiglio di Corso di Studio.

Art. 3 – Argomenti oggetto di deliberazione

1. Le sedute telematiche possono essere utilizzate dai Consigli di Corso di Studio per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali non si presume la necessità di discussione collegiale in presenza o che hanno carattere di urgenza.
2. Non è ammessa la discussione di punti che prevedono una votazione a scrutinio segreto.

Art. 4 – Tecnologie consentite

1. Le sedute telematiche dovranno far uso di idonee tecnologie per assicurare la riservatezza delle comunicazioni entro limiti ragionevoli e consentire a tutti i partecipanti la possibilità immediata di:
 - a) visione degli atti della riunione;
 - b) intervento nella discussione;
 - c) scambio di documenti;☐
 - d) votazione.
2. Tecnologie che supportano una comunicazione *sincrona* tra i partecipanti (teleconferenza, videoconferenza, etc) sono considerate particolarmente idonee per lo svolgimento di sedute telematiche. Sono altresì considerate idonee tecnologie che supportano la comunicazione *asincrona*, quali la posta elettronica (anche non certificata).
3. Qualora necessario, i partecipanti possono avvalersi anche dell'uso del fax per commutare il contenuto ricevuto in modalità elettronica e viceversa al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione tra tutti i partecipanti.

Art. 5 – Convocazione e svolgimento

1. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio ogni qual volta ne ravvisi la necessità. All'atto della convocazione, il Presidente è tenuto a specificare la natura telematica della seduta e a descrivere le



modalità di partecipazione e di voto. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai componenti del consiglio, mediante posta elettronica, all'indirizzo mail istituzionale.

2. La convocazione deve essere inviata almeno sette giorni prima della seduta, che possono essere ridotti a tre in caso di convocazione d'urgenza. Nel caso di utilizzo di tecnologie di comunicazione *asincrona*, il termine per la convocazione è invece ridotto a tre giorni lavorativi prima della seduta.
3. In caso di utilizzo di tecnologie di comunicazione *sincrona*, il Presidente dovrà specificare la data e l'ora esatta in cui si aprirà la seduta telematica del Consiglio, in linea con quanto avviene per le sedute ordinarie in presenza.
4. In caso di utilizzo di tecnologie di comunicazione *asincrona*, lo svolgimento della riunione prevede due fasi distinte: la *consultazione* della documentazione inviata dal Presidente e la *votazione* dei punti posti all'ordine del giorno. Nello specifico, il Presidente, contestualmente alla convocazione, invierà il quadro delle proposte di delibera da sottoporre ad approvazione (bozza del verbale) e avvierà il processo di consultazione della documentazione inviata. La bozza di verbale deve descrivere chiaramente le proposte di delibera sottoposte all'approvazione. I Componenti del Consiglio sono tenuti a comunicare la ricevuta di lettura. Durante la consultazione, i componenti del Consiglio possono esprimere eventuali considerazioni sulla documentazione inviata dal Presidente all'atto della convocazione. Sulla base delle considerazioni ricevute dai Componenti del Consiglio, il Presidente può modificare la documentazione inviata, garantendo sempre la condivisione delle modifiche apportate a tutti i componenti del Consiglio. All'atto della convocazione il Presidente provvederà altresì a indicare una finestra temporale in cui gli aventi diritto possono esprimere il proprio voto sui punti posti all'ordine del giorno. Tale finestra temporale non deve superare le 24 ore e non può comunque essere inferiore a dodici ore. E' possibile esprimersi anche solo su alcuni punti all'ordine del giorno. In tal caso, per gli altri punti all'ordine del giorno si assume l'approvazione della linea indicata dal Presidente. Inoltre, la sola ricevuta di lettura della documentazione senza alcun parere sui punti all'ordine del giorno è acquisita come approvazione della linea indicata dal Presidente. La mancata risposta, invece, è acquisita come assenza.
5. E' consentita la convocazione di massimo due sedute telematiche consecutive.

Art. 6 – Disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto, ai Regolamenti dell'Università degli Studi del Molise e alle leggi vigenti in materia.